


DECRETO "RILANCIO"

Detrazione al 110% per ecobonus e sismabonus: per quali spese e con quali limiti?

di Saverio Cinieri | 15 MAGGIO 2020



Il c.d. Decreto "Rilancio" contiene una norma che, già all'indomani del suo annuncio, ha suscitato la curiosità di molti: la possibilità di fruire di una detrazione maggiorata, nella misura del 110%, per alcune spese di "ristrutturazione", con possibilità di cessione illimitata della stessa o, in alternativa, di uno sconto in fattura. È evidente che si sono generate molte aspettative su una norma che sembrava davvero rivoluzionaria oltre che estremamente conveniente facendo intendere che le "ristrutturazioni" sarebbero state a costo zero per i contribuenti. In realtà, leggendo attentamente la norma, le cose non stanno esattamente in questi termini. Infatti, pur essendo possibile fruire di una siffatta super agevolazione, la stessa si applica solo a determinate tipologie di spese, limitate, quasi esclusivamente, a quelle per il conseguimento del risparmio energetico e la prevenzione dei rischi sismici.

SOMMARIO:

- **IN COSA CONSISTE LA NOVITÀ**
- **SOGGETTI INTERESSATI**
- **ECOBONUS**
- **SISMABONUS**
- **IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO**
- **OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE**

In cosa consiste la novità

Volendo sintetizzare al massimo è possibile affermare che:

- si incrementa al **110% l'aliquota di detrazione** spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
- si fa riferimento alle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**;
- la fruizione della detrazione avviene in **5 rate di pari importo**;
- gli interventi devono assicurare il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico ante e post intervento;
- se il **sismabonus** viene **ceduto ad una impresa di assicurazione** la detrazione della polizza ([art. 15, lett. f-bis](#)) del TUIR) è pari al 90%;
- in caso di **installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai punti precedenti. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata

- in sito. Stesso discorso vale per i **sistemi di accumulo** integrati negli impianti solari fotovoltaici che sono agevolati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
- la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi ammessi, per l'**installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici;
 - le nuove norme si applicano alle persone fisiche non nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e agli IACP;
 - con riferimento agli interventi di ecobonus la detrazione con aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
 - **è possibile optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
 - a. **per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
 - b. **per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta**, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Soggetti interessati

Prima di passare al dettaglio dei singoli interventi agevolati, va precisato che le nuove regole si applicano agli **interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, **dagli IACP** comunque denominati **nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP**, istituiti nella forma di società "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, **nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

⚠ Attenzione

Le disposizioni sull'ecobonus non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Ecobonus

La detrazione del 110%, innanzitutto, riguarda le **spese documentate e rimaste a carico del contribuente**, sostenute **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'[art. 14](#) del D.L. n. 63/2013.

Si tratta degli **interventi volti al conseguimento di un risparmio energetico**, conosciuti come "ecobonus".

Di seguito, si riporta il dettaglio e i limiti di spesa degli interventi ammessi dalla nuova agevolazione.

Interventi	Limite di spesa
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo	60.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione	30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio (anche su spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito)
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione	30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio (anche su spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito)

⚠ Attenzione

Inoltre, la detrazione del 110% si applica a tutti gli altri interventi previsti nel predetto [art. 14](#) del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alla tabella sopra riportata.

Passando alle **condizioni richieste dalla nuova norma**, si evidenzia che gli interventi:

- devono rispettare i requisiti ministeriali (è prevista l'adozione dei nuovi decreti che dovrebbero sostituire gli attuali [D.M. 19 febbraio 2007](#) e il [D.M. 11 marzo 2008](#));
- devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il **miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero** se non possibile, **il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus

Per quanto riguarda l'altro blocco di lavori che possono beneficiare della super detrazione del 110%, si fa riferimento ad alcuni commi dell'[art. 16](#) del D.L. n. 63/2013, in materia di "sismabonus", e precisamente:

- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (comma 1-bis);
- interventi con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di rischio (vecchia detrazione dell'80%) (comma 1-quater);
- interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due classi di rischio (vecchia detrazione dell'85%) per un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (comma 1-quinquies);
- interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (comma 1-septies).

Per i suddetti lavori, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'[art. 15, comma 1, lettera f-bis](#), del TUIR, spetta nella misura del 90%.

⚠ Attenzione

Le nuove norme non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'Ordinanza del

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

Si applica la detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione:

- di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto **in cinque quote annuali di pari importo**.

L'installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di ecobonus o sismabonus di cui ai paragrafi precedenti.

Se si tratta di interventi di "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione" o "ristrutturazione urbanistica" ([art. 3, lett. d\), e\), f\), D.P.R. n. 380/2001](#)) il limite di spesa per gli impianti fotovoltaici è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione di cui si discute:

- **non è cumulabile con altri incentivi pubblici** e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura;
- **è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata** in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- **spetta anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi.

Opzione per lo sconto in fattura o la cessione

È possibile optare, **in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione**, alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta**, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Non si applicano gli attuali limiti di compensazione di 700.000 euro che, dal 2020, passa a un milione di euro ([art. 34](#), legge n. 388/2000, come modificato dallo stesso decreto "Rilancio") e 250.000 euro ([art. 1, comma 53](#), legge n. 244/2007).

Attenzione

Ai fini del controllo, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari.

Dal punto di vista operativo si ricorda che **ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto**, il contribuente:

- deve richiedere, ad un CAF, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi;

- deve farsi rilasciare:
 - in caso di ecobonus, l'asseverazione da un tecnico che va trasmessa all'ENEA;
 - in caso di sismabonus, l'asseverazione dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico.

Riferimenti normativi:

- D.L. 4 giugno 2013, n. 63, artt. [14](#) e [16](#);
- [Bozza Decreto Rilancio](#), art. 128.

ISSN: 2612-3436



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN